



" L'ente mutuatario, a mezzo del  
 " costituito suo rappresentante, si obbliga  
 " ora per allora, a corrispondere all' I. N. F.  
 " - qualora abbia a richiedere, succes-  
 " sivamente al collaudo degli immobili  
 " finanziati, il frazionamento del pre-  
 " sente mutuo e la ripartizione della  
 " relativa ipoteca di garanzia, in ordine  
 " alle norme di cui al D. P. 14 gennaio  
 " 1959, n. 2 - i diritti di commissione ed  
 " accessori, nella misura che sarà sta-  
 " bilita dall' I. N. F. medesimo a quel  
 " momento. "

Il Direttore Generale, visto  
 il questo rapporto del Servizio Affari  
 Patrimoniali Immobiliari,

propone al Consiglio di  
 Amministrazione

di approvare il testo della seguente deli-  
 berazione:

" Il Consiglio di Amministrazione  
 " s. f. prende atto di quanto esposto dalla  
 " Direzione Generale, in relazione alle  
 " norme stabilite dal D. P. 14 gennaio  
 " 1959, n. 2, per quanto concerne i